



ORIGINALE
 COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 21.15 , ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, nonché dell'art. 73 del D.L. 18-2020, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	-
2	GAZZANIGA PIETRO	X	-
3	BOVONE GIANLUIGI	X	-
4	NIBALE GIUSEPPE	X	-
5	FINCO ALAN FRANCESCO	X	-
6	SALVIA GIACOMO	X	-
7	COGO PAOLA	X	-
8	MASINI MARIA ANGELA	X	-
9	MADONIA TONINELLO UGO	X	-
10	PIZZO ELEONORA	X	-
11	SANTORO FRANCESCO	=	X
	TOTALE	10	1

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale. È presente l'Assessore esterno Sig.ra BRUNO Piera Olimpia. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Nr. 7/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2021/2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione n 17 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 04 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approvava, lo schema del Bilancio relativo agli esercizi finanziari 2021/2023;

RILEVATO come il bilancio di previsione sia stato predisposto in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. da 162 a 173 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- **Visto** il Decreto Legge 18 maggio 2020 n. 34, convertito , con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 che all'art. 106 ha previsto per l'esercizio 2021 , che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31.01.2021";

- il Decreto del ministro dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.13 del 18 gennaio 2021, che ha differito al 31.03.2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

Richiamato l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*".

Visto l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs.n. 118/2011;

Vista la normativa emergenziale in relazione alla epidemia in atto:

- il D.L 23 febbraio 2020, n.6
- il D.P.C.M 23 febbraio 2020
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020
- il D.P.C.M. 4 Marzo 2020
- il D.P.C.M. 8 Marzo 2020
- il D.P.C.M. 9 Marzo 2020
- il D.P.C.M. 11 Marzo 2020
- il D.L. 17 marzo 2020 in particolare all'art. 87
- il D.P.C.M. 22 Marzo 2020
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19
- il D.M. 25 marzo 2020
- DPCM 1 aprile 2020
- le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 e n. 2
- D.L. 8 aprile 2020 nr. 23
- il DPCM 26 aprile 2020
- i Decreti del PGR n. 34 del 21.03.2020 e n. 39 del 06.04.2020
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30
- Dpcm 2 marzo 2021
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021

- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
- Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020
- Dpcm 23 luglio 2020
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
- Dpcm 12 maggio 2020
- Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30
- Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28
- Dpcm 10 aprile 2020

VISTO il D.L. 18 del 17 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, e richiamata la nota di lettura ANCI – IFEL, resa sul medesimo decreto;

VISTO il D.L. 34/2020, c.d. Decreto rilancio, e richiamata la nota di lettura ANCI – IFEL sul precipitato normativo di che trattasi;

VISTA la legge di bilancio nr. 178-2021, legge di bilancio anno 2021;

CONSIDERATO come, con riferimento alle previsioni di gettito, con il bilancio predetto:

- a) per le entrate correnti, si siano tenute a riferimento quelle previste dal bilancio del precedente esercizio, al netto del tasso programmato di inflazione ;
- b) per il finanziamento degli investimenti, si sia tenuto conto delle norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento;
- c) per le spese correnti, siano stati previsti stanziamenti idonei ad assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire, compatibilmente con le risorse disponibili, il miglior livello di efficienza e di efficacia;
- d) per le spese d'investimento, le stesse siano previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN)

Constato che:

- dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- il Comune di Frugarolo non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui

all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio, negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, limitatamente agli schemi armonizzati mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Richiamato l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*".

Vista la legge di stabilità anno 2021 (legge n. 178-2021);

Visto che il nuovo "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", di cui all'Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014 e dal D.M. 07 luglio 2015, al paragrafo 4.2 individua quali strumenti di programmazione:

- il Documento Unico di programmazione (DUP);
- l'eventuale nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziario;
- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016);
- la legge 27 dicembre 2019 nr. 160, legge di bilancio per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

DATO ATTO:

- che **l'Aliquota dell' Addizionale Comunale all'IRPEF** prevista per l'anno 2013 e determinata con Deliberazione C.C. 30 in data 29.11.2013 e che è stata confermata anche per l'anno 2021 *"ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006, che dispone che in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la*

deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno” nelle seguenti misure.:

- **Reddito Imponibile IRPEF da €.** 0 ad €. **15.000,00: 0,45%**
- **Reddito Imponibile IRPEF da €.** 15.000,01 ad €. **28.000,00: 0,50%**
- **Reddito Imponibile IRPEF da €.** 28.000,01 ad €. **55.000,00: 0,55%**
- **Reddito Imponibile IRPEF da €.** 55.000,01 ad €. **75.000,00: 0,65%**
- **Reddito Imponibile IRPEF superiore ad €.** 75.000,00: **0,68%**

- che le **Aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)** sono state stabilite per l’anno 2021 con Deliberazione C.C. n. 3 in data odierna, confermativa di quelle applicate per l’anno 2020 e comprendenti anche il Tributo sui Servizi indivisibili (TASI) tassa soppressa e assorbita nella nuova IMU come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE ‰
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,60
Immobili ad uso produttivo categoria D	9,60
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	esente
Abitazione principale e relativa pertinenza data in comodato d’uso gratuito	9,60 sul 50% dell’imponibile
Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relativa pertinenze	6,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99	esenti
Terreni agricoli che non rientrano nella categoria precedente	7,60
Altri fabbricati	9,60
Immobili locati	9,60

- **aliquota base: 0,96%;**
- **aliquota ridotta: 0,6% per gli immobili adibiti ad abitazione principale, limitatamente ai fabbricati non esentati dal pagamento dell’imposta A/1, A/8 e A/9 e per le fattispecie a queste assimilate ai sensi del relativo Regolamento Comunale e dalla disposizione di cui all’art. 1 co. 16 L. 208/2015, nonché relative pertinenze, come definite dall’art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, preso atto che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**

Detrazione per abitazione principale	€. 200,00
---	------------------

- che le contribuzioni anche per l’anno scolastico 2021/2023 per il servizio trasporto alunni e ristorazione scolastica sono state determinate con Deliberazione G.C n. 41 in data 23/09/2015;
- che con propria Deliberazione C.C. n. 4 in data odierna è stato approvato il Piano Finanziario

per la determinazione dei costi del Servizio e i Coefficienti e le Tariffe del Tributo sui Rifiuti (TARIP);

- che il servizio di acquedotto Comunale è affidato, alla Gestione Acque spa di Novi Ligure;
- che le tariffe del servizio idrico integrato (depurazione e fognatura) (art.13 L. 36/94 – Art.31 comma 28 L.448/98) sono rimaste invariate rispetto a quelle previste dalla legge per il 1998, ritenendone la misura sufficiente ad assicurarne una copertura minima dell'80%.

DATO ATTO, ancora, che tutti gli atti concernenti il Bilancio relativo agli esercizi finanziari 2021/2023 sono stati depositati presso l'Ufficio Servizi Finanziari, previa pubblicazione dell'avvenuto deposito all'Albo Pretorio dell'Ente e notificazioni ai Capi Gruppo consiliari, così come previsto dall'art.12 del vigente Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO come nella predisposizione del bilancio si è tenuto conto di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di emolumenti e contributi previdenziali sulle retribuzioni del personale dipendente;

EVIDENZIATO, infine, che:

- per quanto riguarda i trasferimenti erariali a titolo di “ Fondo di Solidarietà Comunale” questi sono stati iscritti in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, in particolare dall'art. 1 co. 380–ter lett a) L.228/2012 come integrato dall'art. 1 co. 17 L. 208/2015 ;
- il contributo provinciale per le funzioni di assistenza scolastica ai sensi del D.P.R. n.616/77, è stato stanziato in conformità a quanto previsto nell'anno 2018;
- per quanto riguarda i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, si è ottemperato al disposto degli artt.208 e 142 co. 12 ter D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- che negli stanziamenti di bilancio non esiste spesa per incarichi di collaborazione e consulenze di cui all'art. 3 comma 56 L 244/2007 e s.m.i., non prevedendo, questo Ente, a tutt'oggi, di avvalersene;

VISTO l'art. 1 co. 710 L. 208/2015 ai sensi del quale” ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli Enti Locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali come determinate ai sensi del comma 711”

DATO ATTO che il presente Bilancio di Previsione è stato predisposto in conformità a tale disposizione normativa ai fini del rispetto del summenzionato vincolo e in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 712, 713 e 716 della richiamata L. 208/2015;

RILEVATO che il presente Bilancio di Previsione è stato predisposto, oltre che in conformità al disposto normativo sopra richiamato, nonché delle disposizioni di cui alla L. 147/2013 e s.m.i. del D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e delle Leggi 190/2014 e s.m.i. e 208/2015;

VISTA la Relazione del Revisore dei Conti che illustra, condividendoli, i contenuti del Bilancio di Previsione relativo agli esercizi finanziari 2021/2023 e i relativi allegati esprimendo parere favorevole;

RILEVATO:

- che questo Ente conferma quanto statuito con i vecchi “PIANI DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” ai sensi dell'art. 58 D.L 112/2008 convertito in L. 133/2008, e conferma la dismissione dei terreni agricoli di proprietà e non utilizzati per fini istituzionali, suscettibili, ad oggi, di dismissione;

-che il Comune di Frugarolo non possiede aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie di cui alle L. n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78 per cui non si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 172 co. 1 lett. b) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la legge di stabilità anno 2019 (legge n. 145-2018) che prevede:

Dato atto che il Comune di Frugarolo rispetta quanto previsto dal DM 17 marzo 2020, “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, che, agli artt. 3 e 4, recita:

Art. 3. Differenziazione dei comuni per fascia demografica

1. Ai fini dell'attuazione dell'[art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019](#), i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti;
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Art. 4. Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale

1. In attuazione dell'[art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019](#), nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2:

Tabella 1

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,5%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,6%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,6%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,2%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,9%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,6%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,8%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,3%

Dato atto che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n.6 in data odierna, dichiarandola immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di programmazione 2021/2023 nello schema definitivo, ritenendo che tale documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente (tale documento è allegato al bilancio di previsione);

Dato atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 17 del 04/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;

PRESO ATTO della Relazione illustrativa del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario i quali illustrano i contenuti e le finalità del presente Bilancio di Previsione, dando,

quest'ultima, anche lettura di alcune parti della summenzionata Relazione a tal fine redatta dal Revisore dei Conti. Interviene anche il Sindaco il quale, in particolare, evidenzia le spese d'investimento finalizzate agli interventi di manutenzione straordinaria programmati dal Comune di Frugarolo ed inseriti nel documento contabile;

UDITA la relazione esaustiva del Sindaco, e le richieste di precisazione dei consiglieri intervenuti sul punto;

DOPO ampia discussione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTI la L. 147/2013 e s.m.i. il D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e le Leggi 190/2014 e s.m.i. e 208/2015, nonché la legge di stabilità n. 145/2018 (legge di stabilità per l'anno 2019);

VISTA la legge 27 dicembre 2019 nr. 160, legge finanziaria per l'anno 2020;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la legge 160/2019, il D.L. 18/2020, il D.L. 34/2020;

Vista la legge 178-2020;

PRESO ATTO dei Pareri Favorevoli a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla Regolarità Tecnico-Contabile e Legittimità del presente atto espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale;

A seguito delle modifiche apportate dalla Commissione Bilancio della Camera e dell'approvazione del disegno di legge di bilancio in Aula, si riportano di seguito i contenuti sintetici delle più importanti norme di interesse dei Comuni e delle Città Metropolitane (in ordine di numerazione dell'articolato): **✓ Riduzione IMU- TARI** pensionati esteri - comma 48 A decorrere dall'anno 2021 si riduce a metà l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o l'equivalente tariffario è applicata nella misura di due terzi. Per il ristoro ai Comuni è istituito un fondo di 12 milioni di euro a decorrere dal 2021. **✓ Assunzioni di personale per eco-bonus** (art. 119 dl 34) comma 69 Si consente ai comuni per il 2021, in vista degli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del bonus di cui all'art. 119 del dl 34, di assumere, anche in forma associata, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata di un anno, non rinnovabile, personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti. Tali assunzioni avvengono in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'art. 1 commi 557-557 quater e 562 della legge 296/2006. **✓ Incremento fondo turismo** - comma 89 Aumentato il fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021- 2023 per incentivare la ripresa dei flussi turistici di ritorno. **✓ Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale** - commi 179 - 184 A decorrere dal 1 gennaio 2021, i Comuni e le Città Metropolitane beneficiari degli interventi a valere sulle risorse del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, possono assumere personale in deroga alle disposizioni vigenti in materia. Il limite complessivo delle unità di personale da assumere (per tutti i soggetti beneficiari, Autorità di Gestione e Organismi intermedi) è di 2.800 unità. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con apposito DPCM, verranno distribuite le risorse. **✓ Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali:** aumento fondo per comuni marginali - commi 196 -198 Viene ridenominato il Fondo per le aree interne come "Fondo a sostegno dei comuni marginali" incrementandolo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. **✓ Fondo Comuni marginali - comma 200** Si incrementa di 48 milioni di euro per il 2021, di 43 milioni di euro per il 2022 e di 45 milioni di euro per il 2023, il Fondo di sostegno ai comuni marginali, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati al contrasto dei fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto

produttivo. ✓ **Lavoratori socialmente utili commi 292 – 295** Per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 commi 446 e 447 della legge 145 del 2018, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici di lavoratori socialmente utili possono assumere a tempo indeterminato gli stessi ovvero lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali. Viene altresì prorogata al 31 marzo 2021 la possibilità di stabilizzare – in deroga ai vincoli assunzionali - lavoratori socialmente utili nonché lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. ✓ **Destinazione al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016** - comma 412 Si prevede che l'importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020) sia destinato, nell'esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) ✓ **Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo** - Comma 599 Si esentano dalla prima rata dell'IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate si aumenta dunque di 79, 1 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione dell'apposito fondo previsto dall'art. 177 del d.l. 34/2020 e successive modificazioni e integrazioni. ✓ **Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali** - commi 767-769 6 Previsti incentivi per l'adozione da parte degli Enti di Governo d'ambito e, laddove non costituiti, da parte dei Comuni, aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale, di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico. ✓ **Misure finalizzate all'acquisto del compost nelle zone economiche ambientali** - commi 770 - 771 Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di contribuire alla realizzazione di compostiere di comunità anche al fine di incentivare la produzione di compost in luogo di altri fertilizzanti o ammendanti di origine minerale o di sintesi in zone speciali del paese caratterizzate da un particolare pregio ambientale. Tali risorse verranno assegnate ogni anno, mediante bando pubblico, ai comuni ricadenti, in tutto o in parte, nelle zone economiche ambientali ed è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute. ✓ **Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio-economiche dei territori** - commi 775 - 777 Viene incrementato il fondo (già previsto dall'art. 53, comma 1, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per assicurare il risanamento finanziario dei comuni in deficit strutturale. Viene stabilito il perimetro degli enti interessati tra i comuni che: • hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 • risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale • risultano avere il piano di riequilibrio deliberato ma in attesa della delibera della sezione regionale della Corte dei Conti di approvazione o diniego del piano stesso • con l'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale (nel dl "Agosto" il valore-soglia era "100") • con relativa capacità fiscale pro capite, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5- quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 inferiore a 495 (nel dl "Agosto" la soglia era "395"). La norma risolve alcuni dei problemi riscontrati in sede di prima applicazione, che aveva visto esclusi dal riparto diversi Comuni in assenza dell'avvenuto esame del piano di riequilibrio da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti. Rimangono invece tuttora esclusi i Comuni della Sardegna e della Sicilia, in quanto non risulta applicabile il criterio della capacità fiscale, non calcolata in quei territori. La ripartizione delle risorse viene fatta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6 Le modalità di assegnazione tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato sulla popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti. Non saranno infine ammessi al riparto gli enti che hanno già beneficiato delle risorse stanziare dall'art. 53 del dl "Agosto" già assegnate con provvedimento approvato dalla Conferenza Stato-città il 15 ottobre u.s. Riforma delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario - commi 783 - 785 Viene introdotta la riforma del contributo statale per province e città metropolitane con due fondi, a decorrere dal 2022, nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario da ripartire, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali. Il riparto è operato con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento. ✓ **Norme contabili per gli enti territoriali - commi 786 789** Prorogate alcune misure già contenute nell'articolo 109 nel DL "cura Italia" (DL 18/2020): In particolare: a) con

riferimento al rendiconto 2020, viene prorogata all'esercizio finanziario 2021, la facoltà di svincolo, da parte dell'organo esecutivo, delle quote dell'avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie. b) per l'anno 2021, viene prorogata la facoltà di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19; c) per l'anno 2021, viene prorogata la possibilità di adottare variazioni di bilancio da parte della Giunta Comunale in via d'urgenza, salva ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Si rileva che non è stato accolto l'emendamento dell'ANCI che estendeva la proroga all'esercizio finanziario 2021 anche della possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti legate all'emergenza di cui al comma 2, primo periodo, dello stesso articolo 109 del DL 18/2020. In Commissione Bilancio è invece stato approvato un emendamento che prevede che le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti locali, non costituiscano indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

✓ **Comuni TPL Scuola - Incremento risorse per il Trasporto scolastico** - comma 790 Viene istituito uno specifico fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni.

✓ **Incremento delle risorse del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido** - commi 791 - 794 Viene incrementata la dotazione del fondo di solidarietà comunale con specifica finalità di impiego per: a) lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. Per il quadriennio 2021-2024 si tratta di un incremento di 650 mln. di euro a regime, di cui 216 mln. sul 2021. I contributi sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard; b) a decorrere dal dall'esercizio 2022, l'incremento del numero di posti disponibili negli asili nido dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, con particolare attenzione ai comuni nei quali i predetti servizi denotano maggiori carenze. Per il triennio 2022-2024 si tratta di risorse aggiuntive pari a 450 milioni di euro. Il riparto comprende i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna e tiene conto dei LEP o, in assenza di questi, del rapporto tra la media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido". Tale incremento di risorse conferma, incrementandone ulteriormente la dotazione complessiva, l'innesto di natura "verticale" nell'ambito del sistema di perequazione già disposto per effetto della progressiva riassegnazione al Fondo delle risorse derivanti dalla cessazione della operatività del taglio del dl 66/2014, che per il 2021 ammonta a 200 mln. di euro (rispetto ai 100 mln. del 2020).

✓ **Risorse per comuni di confine e costieri coinvolti nei flussi migratori**. Comma 795 6 Si istituisce un fondo, con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2021, destinato ad erogare contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.

✓ **Potenziamento servizi sociali territoriali**. Comma 797-804 Si potenzia il sistema dei servizi sociali comunali svolti in maniera singola o associata e, contestualmente, a rafforzare i servizi territoriali di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 147 del 2017. Per tali obiettivi viene riconosciuto sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente un contributo pari a 40.000 euro per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini equivalente a tempo pieno in numero eccedente il rapporto uno a 6000 e fino al raggiungimento di un rapporto uno a 5000; un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni, che ne fanno parte in termini equivalenti a tempo pieno in un numero eccedente il rapporto uno a 5000 e fino al raggiungimento di un rapporto uno a 4.000. Entro il 28 febbraio di ogni anno ciascun ambito territoriale, dovrà inviare annualmente, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un prospetto riassuntivo che indichi per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno in corso: a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente, assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito ed eventualmente direttamente dall'ambito, facendo riferimento al personale a tempo indeterminato effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; b) la suddivisione dell'impiego dei suddetti assistenti sociali per aree di attività. In sede di decreto annuale di riparto del fondo è riservata una quota massima pari a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

✓ **Incremento delle risorse per investimenti degli enti territoriali** - commi 809 - 814 E' rimodulato il piano di finanziamento degli investimenti delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni già introdotto dalla legge di bilancio 2019. Con la rimodulazione vengono anticipate al quadriennio 2021-2024

circa 580 milioni di euro. Il dispositivo prevede che le Regioni, assegnatarie dirette delle risorse, ne riservino, per ciascun anno, almeno il 70% ai Comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento per la realizzazione di interventi di: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale c) messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni; d) messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; e) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; f) infrastrutture sociali; g) le bonifiche ambientali dei siti inquinati. h) L'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale. I Comuni sono tenuti ad affidare i lavori entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. 6 L'articolo inoltre estende alla messa in sicurezza, alla nuova costruzione e al cablaggio gli interventi sulle scuole delle Province e delle Città metropolitane, finanziati dall'art. 1, co. 63, della Legge di bilancio 2020. ✓ **Proroga poteri commissariali sindaci per edilizia scolastica** - comma 812 Come richiesto dall'ANCI, viene disposta la proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, della possibilità per i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari per interventi di edilizia scolastica. ✓ **Incremento risorse per il trasporto pubblico locale** - commi 816 Per consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e diffusione del COVID-19 è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Le regioni e i comuni possono ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC. Le risorse sono assegnate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza unificata da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021. ✓ **Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali - commi 822-831** Vengono assegnati 500 milioni per l'esercizio 2021 al fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (art. 106 del d.l. 34-rilancio e art. 39 del d.l. 104- agosto) di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle Città metropolitane e delle Province. E' previsto un acconto di complessivi 220 mln. entro il 28 febbraio 2021, mentre i restanti 280 mln saranno ripartiti entro il 30 giugno 2021. Le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali sono finalizzate a ristorare gli enti territoriali nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa al prolungarsi dell'emergenza COVID-19 e che le eventuali risorse ricevute in eccesso devono essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Conseguentemente, le risorse dei fondi non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Analogamente a quanto previsto per le risorse di cui all'art. 106 del dl 34/2020 e dall'art. 39 del dl 104/2020, anche con riferimento alle assegnazioni per l'esercizio 2021, gli enti locali dovranno presentare, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza. Entro il 30 giugno 2022 è verificata la perdita di gettito e l'andamento delle spese 2021. E' invece posticipato al 31 maggio 2021 il termine previsto dall'art. 39 del dl 104 per la trasmissione della certificazione concernente la perdita di gettito dell'esercizio 2020. ✓ **Fondo Piccoli Comuni con meno di 500 abitanti: comma 832** Si istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli 6 anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una minore quota dei medesimi trasferimenti di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia. I criteri e le modalità di riparto tra gli enti beneficiari sono demandati a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF che deve essere adottato entro il 31 gennaio 2021. ✓ **Incremento del fondo per i comuni in dissesto finanziario di cui all'articolo 106-bis del d.l. 19 maggio 2020, n. 34.** Comma 843 Viene rifinanziato con 10 milioni di euro per il 2021, il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario, istituito dall'articolo 106-bis del decreto legge n.34 del 2020. Per l'anno 2021 tali risorse aggiuntive sono destinate a favore dei comuni di cui all'Allegato B del decreto del Ministero dell'interno 19 ottobre 2020, i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ✓ **Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali.** Taglio di 150 milioni per Comuni e Città Metropolitane - commi 849-853 La norma, in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, prevede un contributo alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 da parte dei comuni per 100 milioni di euro e di per 50 milioni di euro da parte delle province e delle città metropolitane. Il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2022, con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di IFEL e UPI e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. ✓ **Welfare integrativo - comma**

870 Si introduce una norma finalizzata a consentire il reimpiego delle risorse destinate nell'anno 2020 a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Pubbliche amministrazioni e non utilizzate in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio per finanziare, nel 2021, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero gli istituti del welfare integrativo. Le somme non utilizzate nell'esercizio 2020 devono essere certificate dagli organi di controllo, il relativo reimpiego nell'anno 2021 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa e le risorse in questione sono utilizzabili in deroga al limite finanziario per i trattamenti economici accessori disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. ✓ **Fondo stabilizzazioni personale comuni sisma** - commi 943-954 Si interviene sulla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009, 2012, e 2016. In particolare, viene specificato che la stabilizzazione del personale da parte delle regioni, degli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché da parte gli Enti parco nazionali coinvolti nel sisma 2016 debba avvenire rispettando i termini, oltre che le procedure e le modalità, previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ma il periodo di servizio richiesto – come proposto 6 da ANCI – può essere stato prestato anche in amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione purchè comprese tra Uffici speciali per la ricostruzione, enti locali o enti parco dei predetti crateri. Inoltre viene previsto che, al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui sopra, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei concorsi per i posti residui disponibili. In tali concorsi va valorizzata l'esperienza con contratti di somministrazione e lavoro. Viene conseguentemente prorogata al 31 marzo 2021 il termine di trenta giorni, indicato nel comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 104/2020, entro cui gli enti presentano istanza per l'accesso alla ripartizione del fondo per le assunzioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo. Nei territori colpiti dal sisma degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dalla normativa sulla stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato presso gli enti indicati indicata ai commi 3 e seguenti dell'articolo 57 del D.L. 104/2020, si prevede fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato se in possesso dei seguenti requisiti: possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede ad assumere, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1 e titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni. Tali assunzioni possono essere realizzate senza oneri a carico dello Stato. Viene incrementato di 83 mln di euro, a decorrere, dal 2022, il fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali (di cui all'articolo 57, comma 3-bis, del d.l. 104/2020, convertito nella legge 126/2020). Tale fondo attualmente prevedeva 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2021. ✓ **Ulteriori norme sisma ed eventi calamitosi - commi 945** e seguenti Viene assegnato anche per l'anno 2021, il contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila di 10 milioni di euro annui, già assegnato per gli anni 2019 e 2020. Per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per l'anno 2021 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro (1,5 milioni di euro nel 2020); inoltre, anche per l'anno 2021 è destinato un contributo di 500.000 euro per le spese degli uffici territoriali per la ricostruzione. Si prorogano fino al 31 dicembre 2021 le norme relative alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (modifica art. 14, comma 6, del D.L. 244/16). Con una modifica all'art. 2-bis, comma 22, si proroga fino al 31 dicembre 2021, la sospensione delle rate dei mutui nel caso che i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti non siano stati informati dalle banche e dagli intermediari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate. Si stabilisce che lo Stato concorre agli oneri determinati dalle presenti disposizioni nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro. Si prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati dai seguenti eventi calamitosi: - gli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 6 (in provincia di Modena); - gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 (che hanno colpito diverse province venete); - nonché gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto). Per tali oneri lo Stato concorre nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro per il 2021 ✓ **Disposizioni in materia di personale di polizia locale.** Comma 993 E' stato approvato un emendamento che consente, per il solo anno 2021, di non computare ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 9 comma 28 del DL 78/2010 (spesa complessiva del personale a tempo determinato dell'anno 2009) le maggiori spese di personale sostenute, rispetto all'anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Unioni dei comuni, fermo restando l'equilibrio di bilancio. La disposizione approvata è una riformulazione dell'emendamento dell'ANCI che tuttavia ampliava al 2022 tale possibilità

ed estendeva la deroga anche ai vincoli finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato. ✓ **Fondo riforma polizia locale.** Comma 995 Viene istituito un fondo di 20 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dell'interno a decorrere dall'anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale

✓ **Piano nazionale ripresa e resilienza** - commi 1037 -1050 Per l'attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), la norma istituisce, nello stato di previsione del MEF, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione Europea, il "Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia". Le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato e le risorse giacenti sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione o organismo titolare dei progetti Viene altresì istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del PNRR. ✓

Proroga al 2021 esenzione IMU immobili inagibili terremoto 2012 - commi 1115 - 1116 La norma prevede per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 nonché per quelli della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza (articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74) è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Inoltre si stabilisce altresì che i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese di nn. 10 consiglieri presenti e votanti, nn. 10 favorevoli, nn. zero contrari e nn. zero astenuti, votata per appello nominale,

D E L I B E R A

- 1) di approvare il Bilancio di Previsione relativo agli esercizi finanziari 2021/2023, nelle seguenti risultanze finali:

	CASSA ANNO 2021 (PRESUNTA)	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo cassa al 01/01/2021	461.316,76	---	---	---
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti		16.278,06	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato spese in c/capitale		0,00	0,00	0,00
Totale fondi vincolati	0,00	16.278,06	0,00	0,00
ENTRATE				
Tit. 1 – Entrate correnti di natura tributaria	1.310.046,71	1.022.941,00	1.019.000,00	1.027.000,00
Tit. 2 – Trasferimenti correnti	58408,53	41.207,54	16.829,00	14.991,00
Tit. 3 – Entrate extratributarie	377.119,70	272.880,00	236.140,00	225.240,00
Tit. 4 – Entrate in conto capitale	990.283,06	650.263,28	11.000,00	11.000,00
Tit. 5 – Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6 – Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 – Anticipazione di tesoreria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tit. 9 – Entrate per conto terzi e part.di giro	414.561,59	405.000,00	405.000,00	405.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.811.736,35	2.608.569,88	1.887.969,00	1.883.231,00

2) di approvare, altresì, a corredo del summenzionato Bilancio di Previsione 2021/2023 gli Allegati di cui all'art. 11 co. 3 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e 172 co. 1 lett. a), b) c) d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare il DUP – Documento Unico di Programmazione anni 2021/2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6/2021, adottata in seduta odierna, dichiarata immediatamente eseguibile e qui richiamata e resa disponibile “per relationem”;

3) Di dare atto che il presente Bilancio di Previsione è stato predisposto in conformità al disposto di cui all'art. 1 co. 710 L. 208/2015 ai sensi del quale” ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli Enti Locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali come determinate ai sensi del comma 711” e in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 712,713 e 716 della richiamata L. 208/2015, come si evince dal Prospetto di cui al punto 2 del presente deliberato;

4) Di dare atto che il presente Bilancio di Previsione è stato redatto secondo i principi di cui agli artt. 162 e seguenti D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

5) Di dichiarare con separata votazione e sempre con voti favorevoli espressi in forma palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.07/2021
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI
2021/2023**

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

=====

Frugarolo 25/03/2021

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Valdenassi Martino Giovanni Pio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Stefano Valerii)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 27.04.2021 al 12.05.2021

Frugarolo, li 27.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii